

Verbale n. **99**

Seduta antimeridiana del 26 febbraio 2025

Presidenza del Presidente **Bordin**

Verbalizza Paolo LENARDI, segue Sandro BURLONE.

Presidenza del Presidente Bordin.

La seduta inizia alle ore 10.22.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la 99ª seduta del Consiglio regionale.

Comunica che hanno chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, i consiglieri Anzil, Balloch e Cabibbo.  
(I congedi sono concessi)

Il PRESIDENTE esprime il cordoglio dell'Aula per la recente scomparsa di Paolo Padovan, figura di spessore nel panorama politico monfalconese, già consigliere e vicesindaco di Monfalcone, nonché Consigliere regionale del Pci per due legislature, nelle quali ha ricoperto il ruolo di capogruppo, e ancora più recentemente dirigente dell'Anpi; quindi porge le condoglianze dell'intera Assemblea legislativa ai tre figli presenti in Aula.  
(L'Assemblea in piedi si raccoglie per un minuto)

Si passa, quindi, all'esame del punto n. **1 dell'ordine del giorno** che prevede:

#### **Seguito della discussione sul disegno di legge**

"Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale" **(38)**  
ed esame congiunto, ai sensi dell'art. 135, comma 4 del Regolamento interno, della

#### **proposta di risoluzione della IV Commissione permanente sulla petizione**

"Interventi di realizzazione impianti fotovoltaici a terra in prossimità di aree residenziali e di unità abitative nel Comune di Romans d'Isonzo. Contrarietà all'iniziativa ed istanza al Consiglio regionale per l'attuazione di norme a tutela del patrimonio ambientale, paesaggistico ed agricolo" **(11)**

(Relatori di maggioranza: **BUNA, TRELEANI, DI BERT, LOBIANCO**)

(Relatori di minoranza: **CARLI, MASSOLINO, PELLEGRINO**)

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta (n. 98) di ieri pomeriggio, è iniziata l'illustrazione degli emendamenti di cui all'articolo 5 (riportati nel verbale n. 98).

La consigliera CELOTTI illustra l'emendamento 5.28 e pure l'emendamento 5.12.1 su cui avanza la seguente riformulazione orale: *sostituire la lettera e bis) con la seguente: <<e bis) che la localizzazione dell'impianto non comprometta visuali panoramiche, visuali di pregio e reti ecologiche locali, individuate dagli strumenti urbanistici comunali>>*.

Il consigliere MORETUZZO illustra (in lingua friulana) gli emendamenti 5.14 e 5.15.

La consigliera MASSOLINO illustra gli emendamenti 5.20, 5.33 e 5.34 e svolge un intervento sull'articolo nel suo complesso.

Il consigliere POZZO illustra gli emendamenti 5.17 e 5.32.

Nel successivo dibattito, intervengono, i consiglieri MAURMAIR (il quale, tra l'altro, preannuncia la presentazione di un Ordine del giorno) e PUTTO.

La consigliera CELOTTI ritira l'emendamento 5.28 per trasformarlo in un Ordine del giorno.

L'assessore SCOCCIMARRO, su richiesta del Relatore di minoranza CARLI, chiede il ritiro (con l'eventuale presentazione di un Ordine del giorno) anche dell'emendamento 5.29.

Il Relatore di minoranza CARLI, dunque, ritira gli emendamenti 5.3, 5.8 e 5.29 (preannunciando la presentazione di Ordini del giorno).

Il consigliere HONSELL ritira l'emendamento 5.19 per trasformarlo in un Ordine del giorno.

In sede di replica, prendono la parola, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale si rimette alle valutazioni dell'Aula per tutti gli emendamenti), MASSOLINO (favorevole a tutti gli emendamenti restanti ad eccezione degli emendamenti 5.7 e 5.10, sui quali si astiene) e CARLI (favorevole a tutti gli emendamenti restanti e, inoltre, riceve chiarimenti dalla Presidenza sul fatto che le recenti disposizioni del Regolamento interno consentono ad ogni singolo Consigliere, in qualità di primo firmatario, la presentazione di un solo Ordine del giorno al provvedimento), i Relatori di maggioranza TRELEANI (favorevole agli emendamenti 5.4, 5.9 e 5.12.1 e contrario agli emendamenti rimanenti), BUNA, DI BERT e LOBIANCO, nonché, per la Giunta, l'assessore SCOCCIMARRO (i quali, tutti, si associano alle valutazioni del Relatore di maggioranza Treleani)

Il PRESIDENTE comunica che si passa ora alla votazione degli emendamenti di cui all'articolo 5.

L'emendamento 5.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 5.1.1, espunta la lettera b), posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 5.2, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 5.3 è stato precedentemente ritirato.

L'emendamento 5.4, posto in votazione, viene approvato.

Gli emendamenti 5.5 e 5.6 vengono considerati decaduti.

L'emendamento 5.7, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 5.8 è stato precedentemente ritirato.

L'emendamento 5.9, posto in votazione, viene approvato.

Gli emendamenti 5.10, 5.11 e 5.12, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento 5.12.1, posto in votazione, nel testo subemendato oralmente, viene approvato.

Gli emendamenti 5.13, 5.14, 5.15, 5.16 e 5.17, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal consigliere HONSELL, l'emendamento 5.18, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (*votazione n. 1.16: favorevoli 14, contrari 24*).

L'emendamento 5.19 è stato precedentemente ritirato.

Gli emendamenti 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25 e 5.26, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Gli emendamenti 5.27, 5.28 e 5.29 sono stati precedentemente ritirati.

Gli emendamenti 5.30, 5.31, 5.32, 5.33 e 5.34, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'articolo 5, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti aggiuntivi di nuovi articoli:

CAPOZZI

*Emendamento aggiuntivo (5 bis.1)*

1. Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

*<<Art. 5 bis*

*(Danni da eventi meteorologici)*

*1. In caso di eventi meteorologici che potrebbero causare danneggiamento e rottura dei pannelli fotovoltaici, dispersione in aria e al suolo delle sostanze contenute negli stessi, danneggiamento degli inverter, danneggiamento delle batterie di stoccaggio agli ioni di litio o di altre componenti dell'impianto, i proponenti si impegnano alla pulizia e al ripristino dei territori colpiti da tali dispersioni.*

*2. Il proponente costituisce una garanzia, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, pari al 30 per cento del costo previsto nel computo metrico dell'impianto da realizzare.>>.*

*Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.*

*Nota: Con il parere espresso il 20 dicembre 2024 in una procedura di valutazione di impatto ambientale l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) ha scritto alla Regione Friuli Venezia Giulia che "si dovrebbe prevedere una procedura relativa alle misure da attuarsi in caso di eventi meteorologici estremi (grandinate, trombe d'aria, ecc.) che potrebbero causare danneggiamento e rottura dei pannelli fotovoltaici e dispersione in aria e al suolo delle sostanze contenute negli stessi, danneggiamento degli inverter, danneggiamento delle batterie di stoccaggio agli ioni di litio o di altre componenti dell'impianto".*

CAPOZZI

*Emendamento aggiuntivo (5 ter.1)*

1. Dopo l'articolo 5 bis è inserito il seguente:

*<<Art. 5 ter*

(Garanzie Finanziarie)

1. Per tutti gli impianti e gli accumuli FER, ivi compresi gli interventi di rifacimento, integrale ricostruzione e potenziamento degli impianti di cui alla presente legge, entro centoventi giorni dal rilascio dell'autorizzazione e comunque prima della presentazione di comunicazione di inizio lavori, il soggetto autorizzato presenta presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, una garanzia in misura pari al valore complessivo dell'intervento comprensivo degli interventi di dismissione dell'impianto di produzione, delle opere connesse e delle opere di ripristino dei luoghi sulla base della destinazione urbanistica, a copertura:

a) della mancata realizzazione dell'impianto o della sua realizzazione in difformità dall'autorizzazione rilasciata, ivi comprese le tempistiche di realizzazione dell'impianto secondo il relativo cronoprogramma;  
b) dell'esecuzione degli interventi di dismissione dell'impianto di produzione, delle opere connesse e delle opere di ripristino dei luoghi sulla base della destinazione urbanistica;  
c) degli interventi di pulizia a ripristino in caso di danni provocati da eventi meteorologici;  
d) del rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi dei sistemi agrivoltaici individuati ai sensi del Decreto Ministeriale n. 436 del 22 dicembre 2023 (DM Agrivoltaico).

2. La garanzia di cui al comma 1 può essere costituita sotto forma di cauzione, da versare su un conto vincolato della Regione appositamente istituito, oppure di fideiussione. Il valore della garanzia è assoggettato, ogni cinque anni, alla rivalutazione sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, con conseguente obbligo del titolare dell'autorizzazione di adeguamento della fideiussione o dell'importo versato a titolo di cauzione.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è rilasciata esclusivamente da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione regionale.

5. Il mancato deposito della garanzia di cui al comma 1, nei termini perentori indicati dai commi 1 e 8. determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione. La mancata realizzazione dell'impianto o la sua realizzazione in difformità dall'autorizzazione rilasciata, ivi compreso il mancato rispetto delle tempistiche di completamento dell'impianto medesimo e dei requisiti soggettivi e oggettivi dei sistemi agrivoltaici individuati ai sensi del Decreto Ministeriale n. 436 del 22 dicembre 2023, comportano la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino, reinserimento e recupero ambientale dello stato dei luoghi e il diritto della Regione di escutere le fideiussioni a prima richiesta rilasciate a garanzia della corretta realizzazione dell'impianto e a garanzia della corretta dismissione e smaltimento dell'impianto, nonché del conseguente ripristino e recupero ambientale dei luoghi.

6. Il parziale svincolo della garanzia di cui al comma 1, limitatamente all'importo relativo al valore dell'impianto, avviene entro trenta giorni dal deposito del certificato di esito positivo del collaudo finale, presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile. Lo svincolo della parte rimanente avviene entro trenta giorni dal deposito della relazione generale asseverata da un tecnico

abilitato che certifica la dismissione dell'impianto di produzione, delle opere connesse e il corretto ripristino dei luoghi sulla base della destinazione urbanistica.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutte le procedure per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia ancora intervenuto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), nonché a tutti gli interventi di realizzazione di impianti FER a energia solare per i quali non sia ancora stato comunicato l'inizio lavori.>>.

Nota: Oltre alle usuali garanzie fideiussorie rilasciate per il ripristino dei luoghi a fine vita dell'impianto, con la presente si vincola il proponente anche alla realizzazione dell'intervento autorizzato, al rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi dei sistemi agrivoltaici individuati ai sensi del Decreto Ministeriale n. 436 del 22 dicembre 2023 (DM Agrivoltaico) per tutta la durata dell'impianto, nonché alla pulizia e al ripristino dei luoghi (interni ed esterni al perimetro in cui è insediato) oggetto di danneggiamento in caso di eventi meteorologici estremi.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MASSOLINO, MORETUZZO, LIGUORI

Emendamento aggiuntivo (5 quater.1)

Dopo l'articolo 5 ter è aggiunto il seguente:

<<Art. 5 quater

(Informazione e trasparenza)

1. Gli impianti di cui alla presente legge devono essere dotati di idoneo cartello informativo posizionato permanentemente in luogo accessibile e visibile che riporta:

a) gli estremi dell'atto di autorizzazione e della relativa comunicazione;

b) la data di attivazione e dismissione;

c) i dati dell'operatore.>>.

Nota: Questo articolo chiede che sulla recinzione dell'impianto ci sia un cartello informativo che consenta a chiunque di conoscere chi è il soggetto autorizzato e quale l'atto di autorizzazione, in modo che sia possibile accedere anche ai contenuti dell'autorizzazione e, in particolare, agli obblighi contrattuali ai fini del controllo della loro attuazione. Tale norma è già esistente per gli impianti di telecomunicazione (v. art. 24 della LR 3/2011 recante "Norme in materia di telecomunicazioni").

Non comporta oneri finanziari.

POZZO, CARLI, MORETTI, MARTINES, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL

Emendamento aggiuntivo (5 quinquies.1)

1. Dopo l'articolo 5 quater è inserito il seguente

<<Art. 5 quinquies

(Supporto ai Comuni del Friuli Venezia Giulia)

1. FVG Energia S.p.a. è autorizzata a stipulare convenzioni con i Comuni del Friuli Venezia Giulia per il supporto alle Amministrazioni comunali nei procedimenti autorizzatori.>>

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

La consigliera CAPOZZI, motivandone le ragioni, ritira l'emendamento 5 bis.1, e, nel contempo, illustra l'emendamento 5 ter.1.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale si rimette alle valutazioni dell'Aula), MASSOLINO e CARLI (tutti

favorevoli) e i Relatori di maggioranza TRELEANI, LOBIANCO, DI BERT e BUNA, nonché, per la Giunta, l'assessore SCOCCIMARRO (tutti contrari).

L'emendamento 5 ter.1, istitutivo dell'articolo 5 ter, posto in votazione, non viene approvato.

La consigliera MASSOLINO illustra l'emendamento aggiuntivo 5 quater.1.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO, MASSOLINO e CARLI (tutti favorevoli) e i Relatori di maggioranza TRELEANI, LOBIANCO, DI BERT e BUNA, nonché, per la Giunta, l'assessore SCOCCIMARRO (tutti contrari).

L'emendamento 5 quater.1, istitutivo dell'articolo 5 quater, posto in votazione, non viene approvato.

Il consigliere POZZO illustra l'emendamento 5 quinquies.1.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO, MASSOLINO e CARLI (tutti favorevoli) e i Relatori di maggioranza, TRELEANI, LOBIANCO, DI BERT e BUNA nonché, per la Giunta, l'assessore SCOCCIMARRO (tutti contrari).

L'emendamento 5 quinquies.1, istitutivo dell'articolo 5 quinquies, posto in votazione, non viene approvato.

All'articolo 6 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

**CAPOZZI**

*Emendamento modificativo (6.1)*

*z. Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) Le parole <<delle superfici e delle aree idonee di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g), h), i), j), k) e l) e>> sono soppresse;*

*b) Le parole <<comma 3 lettera a)>> sono soppresse;*

*c) Le parole <<, comma 1, lettera d)>> sono soppresse.*

*2. Al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) Le parole <<commi 1 e 3, lettera b)>> sono soppresse.*

*3. Al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) Le parole <<commi 1 e 3, lettera b)>> sono soppresse;*

*4. Al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) Le parole <<, commi 1 e 3, lettera b)>>.*

*Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.*

*Nota: La Cartografia delle superfici e delle aree idonee introdotta dal comma 1 dell'articolo 6 risulta essere già prevista a livello nazionale con la realizzazione della Piattaforma digitale per le Aree idonee dall'articolo 21 del decreto legislativo 199/2021 ad opera del Gestore dei Servizi Energetici GSE spa. Pertanto, si Mantiene la previsione di realizzare un'unica cartografia delle aree non idonee individuate ai sensi dell'articolo 3 del DDL 35, integrata con l'indicazione delle superfici e aree idonee di cui all'articolo 2. Con successivi emendamenti si prevedono le modalità di implementazione da parte dell'amministrazione regionale della Piattaforma Digitale delle Aree Idonee del GSE e si modificherà l'articolo o comma 1*

permettendo alla Legge Regionale di entrare immediatamente in vigore e non solo dalla pubblicazione della Delibera di Giunta prevista dal presente articolo 6, comma 4.

## HONSELL

### Emendamento modificativo (6.2)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole <<Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la cartografia delle superfici e delle aree idonee di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g), h), i), j), k) e l) e delle superfici e delle aree non idonee di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), è consultabile sul sito istituzionale della Regione tramite>> sono sostituite dalle seguenti: <<Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la cartografia delle superfici e delle aree idonee, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g), h), i), j), k) e l), nonché delle superfici e delle aree non idonee individuate all'articolo 3, comma 3, lettera a), è resa disponibile sul sito istituzionale della Regione ed è consultabile attraverso>>;

b) dopo le parole <<tramite la piattaforma geografica WebGIS Eagle.fvg>> sono inserite le seguenti: <<, garantendo accessibilità costante a tutte le parti interessate>>;

c) la parola <<consentono>> è sostituita dalla seguente: <<permettono>>;

d) le parole <<si basano>> sono sostituite dalle seguenti: <<sono basati>>

e) dopo le parole <<contestualizzazione geografica e geometrica>> sono aggiunte le seguenti: <<più precisa>>;

f) le parole <<La cartografia è tenuta costantemente aggiornata in modalità automatica, mediante interscambio dei dati tra le strutture regionali competenti per materia>> sono sostituite dalle seguenti: <<La cartografia è aggiornata costantemente e in modalità automatizzata, attraverso l'interscambio continuo di dati tra le strutture regionali competenti per materia>>.

nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Con la prima lettera di modifica si rende maggiormente leggibile il testo; con la lettera b) si inserisce il riferimento all'accessibilità costante a tutte le parti interessate; con la lettera c) si prevede un sinonimo più diretto in questo contesto normativo; con la lettera d) si uniforma il linguaggio giuridico ed infine con la lettera e) si rende maggiormente leggibile il testo, inserendo un riferimento alla continuità dell'aggiornamento.

## GIUNTA REGIONALE

### Emendamento modificativo (6.3)

1. All'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Le modalità di tenuta della cartografia assicurano l'interoperabilità con la Piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 199/2021, nonché con gli altri strumenti informatici operanti in ambito nazionale.>>

b) Al comma 3 dopo le parole <<con l'Assessore regionale alle attività produttive e turismo,>> sono inserite le seguenti: <<sentito il competente organo periferico del Ministero della Cultura>>.

c) Al comma 3 è aggiunto, infine, il seguente paragrafo <<I Comuni valutano le ricadute in relazione alle caratteristiche del proprio territorio e propongono, entro il medesimo termine, le proprie osservazioni.>>.

Nota: L'emendamento proposto interviene a modificare l'articolo 6 (Cartografia) del ddl.

La proposta di cui alla lettera a) precisa che la cartografia assicura l'interscambio degli strati informativi con la Piattaforma unica digitale nazionale per impianti a fonti rinnovabili.

La proposta di cui alla lettera b) precisa che in sede istruttoria sarà sentito il competente organo periferico del Ministero della Cultura onde acquisire le valutazioni in ordine alle tutele dei beni culturali e paesaggistici.

La proposta di cui alla lettera c) declina espressamente le attività di compartecipazione dei Comuni alla definizione della cartografia delle aree non idonee.

L'emendamento non comporta oneri finanziari aggiuntivi per l'Amministrazione regionale in quanto reca modifiche testuali di stampo puramente normativo.

HONSELL

Emendamento modificativo (6.4)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 è inserito il seguente comma:

<<1 bis. La piattaforma WebGIS Eagle.fvg dovrà includere altresì una sezione dedicata alla trasparenza amministrativa, in cui verranno pubblicati in tempo reale gli stati di avanzamento dei procedimenti autorizzatori, gli impianti approvati, le motivazioni delle autorizzazioni o dei dinieghi e i relativi impatti ambientali, paesaggistici ed economici stimati.>>.

nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Con il presente emendamento si potenzia la trasparenza dei dati e l'accessibilità delle informazioni sulla piattaforma WebGIS Eagle.fvg ed aggiunge il riferimento alla pubblicazione in tempo reale dello stato di avanzamento dei procedimenti autorizzatori e dei dati relativi ai progetti approvati.

HONSELL

Emendamento modificativo (6.5)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 dell'articolo 6 è così sostituito:

<<2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposta la cartografia delle superfici e delle aree non idonee di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, lettera b). Entro 180 giorni dalla medesima data, la cartografia è approvata ai sensi dei commi 3 e 4 e resa consultabile sul sito istituzionale della Regione tramite la piattaforma geografica WebGIS Eagle.fvg.>>.

nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento accelera il processo di individuazione delle superfici e delle aree non idonee, stabilendo che la cartografia sia predisposta entro 90 giorni ed approvata entro 180 giorni, rendendo altresì più rapida la pubblicazione delle informazioni per i cittadini e per gli operatori del settore.

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (6.6)

All'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole <<Entro dodici mesi>> sono sostituite dalle seguenti: <<Entro e non oltre dodici mesi>>;

b) al comma 3 dopo le parole <<e con l'Assessore regionale alle attività produttive e turismo,>> sono inserite le seguenti: <<ottenuto, entro 30 giorni dalla deliberazione, il parere obbligatorio della Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia,>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri.

CARLI, MORETTI, MARTINES, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, COSOLINI, MENTIL

Emendamento modificativo (6.7)

Al comma 2 le parole <<dodici mesi>> sono sostituite dalle seguenti: <<sei mesi>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

HONSELL

Emendamento modificativo (6.8)

1. Al comma 3 dell'articolo 6 dopo le parole <<e della Commissione consiliare competente,>> sono inserite le seguenti: <<nonché acquisito il parere dei Consigli comunali delle aree interessate,>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Questa integrazione garantisce che i Consigli comunali delle aree coinvolte abbiano un ruolo consultivo prima dell'approvazione preliminare della cartografia, assicurando una maggiore partecipazione degli enti locali alle decisioni che riguardano il loro territorio.

MASSOLINO, MORETUZZO, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (6.9)

"1. Al comma 3 le parole <<, decorso il quale si prescinde dal parere>> sono soppresse."

*Nota: Non comporta oneri finanziari.*

La consigliera CAPOZZI illustra l'emendamento 6.1.

Il consigliere HONSELL illustra gli emendamenti 6.2, 6.4, 6.5 e 6.8.

L'assessore SCOCCIMARRO illustra l'emendamento 6.3.

La Relatrice di minoranza PELLEGRINO illustra l'emendamento 6.6.

Il Relatore di minoranza CARLI illustra l'emendamento 6.7.

La Relatrice di minoranza MASSOLINO illustra l'emendamento 6.9.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale si rimette alle valutazioni dell'Aula), MASSOLINO e CARLI (entrambi favorevoli agli emendamenti), i Relatori di maggioranza TRELEANI, LOBIANCO, DI BERT e BUNA, nonché, per la Giunta, l'assessore SCOCCIMARRO (tutti favorevoli all'emendamento 6.3 e contrari agli altri emendamenti).

Gli emendamenti 6.1 e 6.2, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento 6.3, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 6.4, posto in votazione, non viene approvato.

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dalla consigliera CAPOZZI, l'emendamento 6.5, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (*votazione n. 1.38: favorevoli 15, contrari 22*).

Gli emendamenti 6.6 e 6.7, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dalla consigliera CAPOZZI, l'emendamento 6.8, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (*votazione n. 1.41: favorevoli 16, contrari 21*).

L'emendamento 6.9, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 6, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo di un nuovo articolo:

**CAPOZZI**

*Emendamento aggiuntivo (6 bis.1)*

*1. Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:*

*<<Art. 6 bis*

*(Piattaforma digitale nazionale per le Aree Idonee)*

- 1. Per garantire le attività necessarie al funzionamento e all'implementazione della piattaforma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e le connesse attività di monitoraggio, la Regione rende disponibili le informazioni di propria competenza necessarie al funzionamento e all'implementazione della predetta piattaforma.*
- 2. Al fine di rendere disponibili le informazioni necessarie al funzionamento e all'implementazione della piattaforma di cui al precedente comma 1, i Comuni, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, trasmettono alla struttura regionale competente le informazioni relative al proponente, all'area interessata, alle caratteristiche dell'impianto e agli eventuali motivi ostativi al perfezionamento della procedura abilitativa semplificata.*
- 3. I Comuni trasmettono, altresì, con le modalità già in uso ed entro trenta giorni dal perfezionamento, le informazioni sui titoli abilitativi perfezionati in seguito alle procedure abilitative semplificate di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.*
- 4. In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui ai precedenti commi 2 e 3 entro i termini ivi previsti, la Regione può adottare le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi.*
- 5. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le linee guida per rendere disponibili le informazioni di propria competenza necessarie al funzionamento e all'implementazione della piattaforma di cui al precedente comma 1, tenendo conto anche delle informazioni ricevute dai Comuni.>>.*

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.*

La consigliera CAPOZZI illustra tale emendamento.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale si rimette alle valutazioni dell'Aula), MASSOLINO e CARLI (entrambi favorevoli), i Relatori di maggioranza, TRELEANI, LOBIANCO, DI BERT e BUNA, nonché, per la Giunta, l'assessore SCOCCIMARRO (tutti contrari).

L'emendamento 6 bis.1, istitutivo dell'articolo 6 bis, posto in votazione, non viene approvato.

*MASSOLINO, MORETUZZO, PUTTO, LIGUORI*

*Emendamento aggiuntivo (6 ter.1)*

*Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:*

*<<Art. 6 ter*

*(Gestione dell'infrastruttura o Riserva di quote di energia)*

- 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad avviare un dialogo con i gestori delle infrastrutture e delle reti energetiche al fine di individuare i meccanismi per riservare una quota di potenza alle necessità energetiche del territorio, con particolare riguardo alle Comunità Energetiche Rinnovabili, all'autoconsumo ovvero alle necessità energetiche per le installazioni di potenza inferiore a 1MW.>>.*

*Nota: il presente emendamento è volto a evitare che l'installazione di impianti piccoli e diffusi, che è assolutamente da prediligere, o impianti legati alle Comunità Energetiche Rinnovabili (specialmente quelle Solidali) venga frenata dall'impossibilità di allacciamento a causa di impianti utility scale che occupano tutta la potenza disponibile nelle cabine.*

*Non comporta oneri finanziari.*

La consigliera MASSOLINO illustra tale emendamento.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO, MASSOLINO e CARLI (tutti favorevoli) e i Relatori di maggioranza BUNA, TRELEANI, DI BERT e LOBIANCO, nonché, per la Giunta, l'assessore SCOCCIMARRO (tutti contrari).

L'emendamento 6 ter.1, istitutivo dell'articolo 6 ter, posto in votazione, non viene approvato.

All'articolo 7 è stato presentato il seguente emendamento:

**CAPOZZI**

*Emendamento soppressivo (7.1)*

*1. L'articolo 7 è soppresso.*

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.*

La consigliera CAPOZZI illustra tale emendamento.

Il PRESIDENTE ricorda che, in termini regolamentari, i pareri e la relativa votazione riguarderanno esclusivamente il mantenimento dell'articolo.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale si rimette alle valutazioni dell'Aula), MASSOLINO e CARLI (entrambi contrari al mantenimento), i Relatori di maggioranza TRELEANI, LOBIANCO, DI BERT e BUNA, nonché, per la Giunta, l'assessore SCOCCIMARRO (tutti favorevoli al mantenimento).

Il mantenimento dell'articolo 7, ai sensi dell'articolo 110, comma 3, del Regolamento interno, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento:

**POZZO, CARLI, MORETTI, MARTINES, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL**

*Emendamento aggiuntivo (7 bis.1)*

*1. Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente*

*<<Art. 7 bis*

*(Incentivi per la realizzazione di impianti nelle aree idonee)*

*1. Al fine di favorire la tutela del patrimonio agricolo, paesaggistico, culturale e archeologico, la Regione è autorizzata a concedere incentivi per il sostegno alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 2.*

*2. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.>>.*

Il consigliere POZZO illustra l'emendamento 7 bis.1.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO, MASSOLINO e CARLI (tutti favorevoli), i Relatori di maggioranza TRELEANI, LOBIANCO, DI BERT e BUNA, nonché, per la Giunta, l'assessore SCOCCIMARRO (tutti contrari).

L'emendamento 7 bis.1, istitutivo dell'articolo 7 bis, posto in votazione, non viene approvato.

All'articolo 8 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

**CAPOZZI**

*Emendamento modificativo (8.1)*

1. Il comma 1 è soppresso.

2. Il comma 2 è sostituito dal seguente:

*<<2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai procedimenti autorizzatori, compresi i procedimenti di cui al titolo terzo della parte seconda del decreto legislativo 152/2006, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.>>.*

3. Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

*<<2 bis. Per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore della presente legge>>.*

*Nota: L'articolo 20 comma 4 del decreto legislativo 199/2021 stabilisce che siano le Regioni a individuare con legge le aree idonee, anche con il supporto della piattaforma di cui all'articolo 21 e non con successivi adempimenti amministrativi. Pertanto, il Disegno di Legge 38 può entrare immediatamente in vigore con l'approvazione della presente, senza attendere l'approvazione delle cartografie di cui all'articolo 6 e le sue disposizioni si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, così come è stato previsto dall'articolo 57 del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)) applicando ai procedimenti in corso le norme contenute al relativo articolo 6 (Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili) che ha modificato l'articolo 20 del decreto legislativo 199/2021 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili).*

*Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.*

**CARLI, MORETTI, MARTINES, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, COSOLINI, MENTIL**

*Emendamento modificativo (8.2)*

Il comma 1 è abrogato.

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.*

**CELOTTI, FASIOLO, MARTINES**

*Emendamento modificativo (8.3)*

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

*<<2. Ai procedimenti autorizzatori e ai procedimenti di cui al titolo terzo, della parte seconda del decreto legislativo 152/2006, avviati alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5.>>.*

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.*

**GIUNTA REGIONALE**

*Subemendamento modificativo dell'emendamento 8.4 (8.3.1)*

1. L'emendamento 8.4 è modificato come segue:

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

*<<a bis) Dopo il comma 2 è inserita la seguente:*

*2 bis. Fino all'adozione delle Linee guida di cui all'articolo 5, comma 3, ai fini della valutazione dei progetti di impianti a fonti rinnovabili, le coperture delle superfici degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra e di produzione di biometano, sommate a quelle dei medesimi impianti della stessa*

tipologia, già autorizzati nelle stesse aree classificate agricole, non possono eccedere il 3 per cento della superficie agricola del territorio comunale.>>.

*Nota: il sub emendamento proposto interviene a modificare l'articolo 8 (Disposizioni transitorie) del ddl.*

*La proposta introduce un criterio transitorio per governare l'insediamento di impianti di biometano in assenza delle Linee guida di cui all'articolo 5.*

*L'emendamento non comporta oneri finanziari aggiuntivi per l'Amministrazione regionale in quanto reca modifiche testuali di stampo puramente normativo.*

## GIUNTA REGIONALE

### Emendamento modificativo (8.4)

1. All'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Alla lettera b) del comma 2 le parole <<lettere a), b) e h)>> sono sostituite dalle seguenti <<a), b), c), d bis) e h)>>.

b) Al comma 3 le parole <<Nelle more di tale recepimento, la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili non può essere vietata dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali, qualora tale divieto sia in contrasto con le disposizioni della presente legge.>> sono sostituite dalle seguenti: <<Nelle more di tale recepimento l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è ammessa nelle aree di cui agli articoli 2 e 6, comma 1, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali.>>.

*Nota: L'emendamento proposto interviene a modificare l'articolo 8 (Disposizioni transitorie) del ddl.*

*La proposta di cui alla lettera a) coordina la previsione con le modifiche introdotte al comma 5.*

*La proposta di cui alla lettera b) riformula e affina la previsione transitoria che opera prima del recepimento da parte dei Comuni delle delimitazioni delle aree e condiziona l'autonomia di scelta pianificatoria comunale. La determinazione dell'azione legislativa regionale va ricondotta sia al quadro di pubblica utilità entro il quale lo Stato colloca gli interventi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, sia agli obblighi cogenti di attuazione dei provvedimenti nazionali in tema di transizione energetica.*

*L'emendamento non comporta oneri finanziari aggiuntivi per l'Amministrazione regionale in quanto reca modifiche testuali di stampo puramente normativo.*

## HONSELL, FASIOLO, CAPOZZI, CARLI

### Emendamento modificativo (8.4.1)

1. All'articolo 8, comma 3, il periodo <<Nelle more di tale recepimento, la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili non può essere vietata dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali, qualora tale divieto sia in contrasto con le disposizioni della presente legge.>> è soppresso.

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'eliminazione di questo periodo mira a restituire ai Comuni il pieno controllo sulle proprie decisioni urbanistiche durante la fase transitoria di recepimento delle perimetrazioni previste dalla legge.*

## MARTINES, CARLI, MORETTI, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, MENTIL

### Emendamento modificativo (8.5)

Al comma 3, dopo le parole <<I Comuni>> sono inserite le seguenti: <<, entro dodici mesi dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale,>>.

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.*

## HONSELL

### Emendamento modificativo (8.6)

1. All'articolo 8, comma 3, dopo le parole <<ai regolamenti edilizi.>> è inserito il seguente periodo: <<Tale recepimento non può comportare variazioni della destinazione d'uso urbanistica preesistente delle aree interessate.>>.

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento chiarisce che il recepimento delle perimetrazioni nei piani urbanistici comunali non può comportare la modifica della destinazione d'uso urbanistica preesistente delle aree interessate, garantendo maggiore stabilità e coerenza nella pianificazione territoriale e tutelando le scelte urbanistiche già effettuate dai Comuni.*

La consigliera CAPOZZI illustra l'emendamento 8.1.

Il Relatore di minoranza CARLI illustra l'emendamento 8.2.

La consigliera CELOTTI illustra l'emendamento 8.3.

L'assessore SCOCCIMARRO illustra gli emendamenti 8.3.1 e 8.4 e, nel contempo, invita la consigliera Celotti a ritirare il proprio emendamento

Il consigliere HONSELL illustra gli emendamenti 8.4.1 e 8.6.

Il consigliere MARTINES illustra l'emendamento 8.5.

La consigliera CELOTTI, nel replicare all'invito di ritiro avanzato in precedenza dall'Assessore, dichiara di voler mantenere il proprio emendamento 8.3.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (favorevole a tutti gli emendamenti), MASSOLINO (favorevole a tutti gli emendamenti ad eccezione degli emendamenti 8.3 e 8.4, sui quali si astiene) e CARLI (favorevole agli emendamenti ad eccezione dell'emendamento 8.4, sul quale, dopo aver chiesto la votazione per parti separate, si dichiara favorevole alla lettera B) e contrario alla lettera A)), i Relatori di maggioranza TRELEANI (favorevole agli emendamenti 8.1 e 8.4 con il relativo subemendamento 8.3.1 e contrario ai restanti emendamenti), LOBIANCO, DI BERT e BUNA, nonché, per la Giunta, l'assessore SCOCCIMARRO (i quali tutti si associano alle valutazioni del Relatore di maggioranza Treleani ad eccezione dell'emendamento 8.1, sul quale il parere della Giunta è contrario).

L'emendamento 8.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 8.2 viene considerato assorbito.

L'emendamento 8.3, posto in votazione, non viene approvato.

Il subemendamento 8.3.1, posto in votazione, viene approvato.

IL PRESIDENTE comunica che l'emendamento 8.4 sarà votato per parti separate.

Le lettere A) e B), poste in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvate.

L'emendamento 8.4.1 decade.

L'emendamento 8.5, posto in votazione, non viene approvato.

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dalla consigliera CAPOZZI, l'emendamento 8.6, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (*votazione n. 1.54: favorevoli 17, contrari 23*).

L'articolo 8, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

All'articolo 9 è stato presentato il seguente emendamento:

**HONSELL**

*Emendamento modificativo (9.1)*

*1. All'articolo 9, comma 1, le parole <<Sono abrogati, in particolare>> sono sostituite dalle seguenti: <<Sono abrogati:>>.*

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Con il presente emendamento si mantengono le stesse disposizioni normative oggetto di abrogazione già previste nel testo originario, ma ne si modifica la forma di illustrazione per garantire una maggiore chiarezza.*

Il consigliere HONSELL illustra tale emendamento.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO, MASSOLINO e CARLI (tutti favorevoli), i Relatori di maggioranza TRELEANI, LOBIANCO, DI BERT e BUNA, nonché, per la Giunta, l'assessore SCOCCIMARRO (tutti contrari).

L'emendamento 9.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 9, posto in votazione nel testo licenziato dalla commissione, viene approvato.

All'articolo 10 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

**CAPOZZI**

*Emendamento modificativo (10.1)*

*1. Il comma 1 è sostituito dai seguenti:*

*<<1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, la Giunta regionale presenta una relazione che documenta lo stato di attuazione della presente legge, con particolare riguardo ai progressi nel raggiungimento dell'obiettivo di potenza complessiva assegnato alla Regione di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024 al Consiglio regionale, che ne valuta i risultati ottenuti.*

*2. L'amministrazione regionale può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.*

*3. Le relazioni e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.>>.*

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.*

## GIUNTA REGIONALE

### Emendamento sostitutivo (10.2)

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

*<<Art. 10*

*(Clausola valutativa)*

1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, la Giunta regionale presenta, con propria deliberazione, al Consiglio regionale una relazione che documenta lo stato di attuazione della presente legge.

2. La relazione di cui al comma 1 comprende, in particolare, i seguenti elementi:

a) i progressi nel raggiungimento dell'obiettivo di potenza complessiva assegnato alla Regione di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024;

b) l'elenco degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili complessivamente autorizzati dall'Amministrazione regionale nel corso dell'anno solare precedente alla presentazione della relazione con la relativa tipologia, potenza e localizzazione;

c) le eventuali criticità emerse nell'individuazione delle aree di cui alla cartografia redatta ai sensi dell'articolo 6 e le soluzioni proposte.>>.

*Nota: L'emendamento proposto interviene a modificare l'articolo 10 (Clausola valutativa) del ddl al fine di precisare i contenuti più significativi della relazione.*

*L'emendamento non comporta oneri finanziari aggiuntivi per l'Amministrazione regionale in quanto reca modifiche testuali di stampo puramente normativo.*

## HONSELL

### Emendamento modificativo (10.3)

1. All'articolo 10, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole <<che documenta>> sono aggiunte le seguenti: <<in modo dettagliato e strutturato>>;

b) al comma 1 le parole <<di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 giugno 2024>>;

c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

<<1bis. La relazione di cui al comma 1 deve includere almeno i seguenti elementi:

a) il numero, la tipologia e la distribuzione territoriale degli impianti autorizzati e realizzati nell'anno di riferimento, con l'indicazione della loro potenza complessiva e dello stato di avanzamento dei lavori;

b) l'impatto ambientale e paesaggistico degli impianti installati, anche in relazione alla tutela delle aree non idonee individuate ai sensi dell'articolo 3 della presente legge;

c) lo stato di avanzamento degli obiettivi relativi alla decarbonizzazione;

c) le eventuali criticità emerse nell'applicazione della normativa, comprese le problematiche connesse ai procedimenti autorizzativi, alle tempistiche di realizzazione e al coordinamento tra gli enti competenti;

d) le misure correttive e le eventuali modifiche normative proposte dalla Giunta regionale per migliorare l'efficacia della disciplina vigente, garantendo il bilanciamento tra esigenze di sviluppo energetico e tutela del territorio;

e) il livello di coinvolgimento e partecipazione degli enti locali, dei cittadini e dei portatori di interesse diffuso nel processo di pianificazione e attuazione delle politiche energetiche regionali.

1 ter. Il Consiglio regionale, sentita la Commissione consiliare competente, esamina la relazione e può formulare osservazioni o raccomandazioni alla Giunta regionale, anche attraverso specifici atti di indirizzo volti ad adeguare le politiche e gli strumenti attuativi della presente legge.

1 quater. La relazione è resa pubblica e consultabile sul sito istituzionale della Regione, garantendo la massima trasparenza e accessibilità ai dati raccolti.>>.

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Con queste proposte emendative si desidera rendere la clausola valutativa più strutturata, dettagliata e orientata maggiormente al monitoraggio effettivo dell'attuazione della legge, con un focus particolare sulla trasparenza e sulla partecipazione pubblica, favorendo altresì eventuali aggiornamenti normativi.*

La consigliera CAPOZZI illustra l'emendamento 10.1.

L'assessore SCOCCIMARRO illustra l'emendamento 10.2.

Il consigliere HONSELL, dopo aver illustrato l'emendamento 10.3, e chiesto alla Presidenza delucidazioni sull'ordine di numerazione degli emendamenti una volta presentati, lo ritira.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale si rimette alle valutazioni dell'Aula), MASSOLINO e CARLI (entrambi favorevoli agli emendamenti), i Relatori di maggioranza TRELEANI, LOBIANCO, DI BERT e BUNA, nonché, per la Giunta, l'assessore SCOCCIMARRO (tutti favorevoli all'emendamento 10.2 e contrari all'emendamento 10.1).

L'emendamento 10.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 10.2, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 10.3 è stato precedentemente ritirato.

L'articolo 10, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

È stato presentato l'emendamento 10 bis.1, con il relativo subemendamento 10 bis.0.1, istitutivo di un nuovo articolo:

**PUTTO, LIGUORI, MORETUZZO**

*Subemendamento modificativo dell'emendamento 10 bis.1 (10 bis.0.1)*

*All'emendamento 10 bis 1, il testo dell'articolo 10 bis, aggiunto con tale emendamento, è così sostituito:*

*<<Articolo 10 bis*

*(Semplificazione delle procedure autorizzative per l'installazione di impianti fotovoltaici su superfici già impermeabilizzate, coperture di edifici, parcheggi o aree militari dismesse)*

*1. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, predispone un apposito regolamento finalizzato a semplificare le procedure autorizzative per l'installazione di impianti fotovoltaici su superfici già impermeabilizzate, coperture di edifici, parcheggi o aree militari dismesse, al fine di limitare l'utilizzo di terreno agricolo o di pregio ambientale e paesaggistico>>.*

*Non comporta oneri finanziari*

*Nota: il presente emendamento si prefigge lo scopo di regolamentare una procedura secondo la quale chi installa impianti fotovoltaici su superfici già impermeabilizzate, coperture di edifici, parcheggi o aree militari dismesse possa beneficiare di procedure autorizzative semplificate rispetto a quanto offerto dagli strumenti in vigore; così facendo si potrebbero ridurre il tempo e la burocrazia necessari per avviare i progetti, contribuendo così a una più efficace riqualificazione di spazi inutilizzati.*

PUTTO

Emendamento aggiuntivo (10 bis.1)

Dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

<<Art. 10 bis

*(Incentivi per l'installazione di impianti fotovoltaici su superfici già impermeabilizzate, coperture di edifici, parcheggi o aree dismesse)*

1. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente Legge la giunta regionale, sentita la commissione consigliare competente, predispone un apposito regolamento finalizzato ad incentivare economicamente l'installazione di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 1 MW su superfici già impermeabilizzate, coperture di edifici, parcheggi o aree dismesse, al fine di limitare l'utilizzo di terreno agricolo o di pregio ambientale e paesaggistico>>.

*Nota: il presente emendamento si prefigge lo scopo di regolamentare una procedura secondo la quale chi installa impianti fotovoltaici su superfici già impermeabilizzate, coperture di edifici, parcheggi o aree dismesse possa beneficiare di incentivi economici e agevolazioni fiscali maggiorate rispetto a quanto offerto dagli strumenti in vigore. Parallelamente, semplificando le procedure autorizzative per le aree non agricole, si potrebbero ridurre il tempo e la burocrazia necessari per avviare i progetti, contribuendo così a una più efficace riqualificazione di spazi inutilizzati. Questo approccio non solo favorirebbe l'espansione delle energie rinnovabili in zone a minor impatto sul patrimonio agricolo, ma promuoverebbe anche la rigenerazione urbana, evitando che suoli fertili vengano convertiti in impianti fotovoltaici, mantenendo intatta la funzione primaria delle aree agricole o di quelle di pregio ambientale e paesaggistico.*

Il consigliere PUTTO illustra l'emendamento 10 bis.1 con il relativo subemendamento.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO, MASSOLINO e CARLI (tutti favorevoli), i Relatori di maggioranza, TRELEANI, LOBIANCO, DI BERT e BUNA, nonché, per la Giunta, l'assessore SCOCCIMARRO (tutti contrari).

Il subemendamento 10 bis.0.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 10 bis.1, istitutivo dell'articolo 10 bis, posto in votazione, non viene approvato.

All'articolo 11 è stato presentato il seguente emendamento:

POZZO, CARLI, MORETTI, MARTINES, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL

Emendamento modificativo (11.1)

1. Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 7 bis si provvede a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2025-2027 (capitolo s/ 68745).>>.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 11.1 è da considerarsi decaduto.

L'articolo 11, posto in votazione, nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

L'articolo 12, che non presenta emendamenti, posto in votazione, senza discussione, viene approvato.

Esaurito così l'esame dell'articolato, il PRESIDENTE, nell'accogliere una richiesta sull'ordine dei lavori del Relatore di minoranza CARLI, sospende la seduta, anche per consentire all'Assessore di prendere visione di tutti gli Ordini del giorno presentati al provvedimento.

La seduta viene così sospesa alle ore 11.47

La seduta riprende alle ore 12.17.

Il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato riaperta la seduta, comunica che sono stati presentati i seguenti Ordini del giorno:

*ORDINE DEL GIORNO n. 1*

*MASSOLINO, MORETUZZO, PUTTO, LIGUORI, BULLIAN*

*"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,*

*premesso che la transizione energetica rappresenta una priorità strategica per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>;*

*considerato che l'energia solare costituisce una risorsa rinnovabile fondamentale per la produzione di energia pulita e per la riduzione della dipendenza da fonti fossili;*

*valutato che la diffusione degli impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici consente di minimizzare il consumo di suolo e l'impatto paesaggistico rispetto agli impianti di grandi dimensioni a terra;*

*tenuto conto che il modello di produzione energetica distribuita, basato su piccoli impianti diffusi, favorisce l'autoconsumo, riduce le perdite di rete e aumenta la resilienza energetica del territorio;*

*ritenendo che i grandi impianti utility scale, se non adeguatamente regolamentati, possono avere impatti negativi sul territorio, sul paesaggio, sul consumo di suolo, sull'agricoltura e sull'equilibrio ambientale;*

*considerato che il Friuli - Venezia Giulia dispone di un patrimonio edilizio e industriale significativo, che potrebbe essere sfruttato per l'installazione di impianti fotovoltaici sui tetti;*

*tenuto conto che vi sono già strumenti di incentivazione nazionali e regionali, ma è necessario un ulteriore impegno per promuovere la realizzazione di impianti di piccola e media scala;*

*ritenendo che alcuni modelli di incentivazione possono favorire le comunità energetiche rinnovabili solidali e gli impianti condivisi tra cittadinanza, terzo settore e imprese;*

*considerato che le superfici impermeabilizzate o degradate, le aree demaniali, le cave, le infrastrutture stradali e ferroviarie rappresentano ulteriori spazi idonei per l'installazione di impianti fotovoltaici senza consumo di suolo agricolo;*

*tutto ciò premesso,*

*impegna la Giunta regionale*

*1) a individuare e attuare meccanismi di incentivazione economica e semplificazione burocratica per l'installazione di impianti fotovoltaici di piccola e media scala sui tetti di edifici residenziali, pubblici, industriali e commerciali;*

*2) a incentivare, anche attraverso il dialogo con gestori e operatori, l'installazione di impianti fotovoltaici sulle superfici impermeabilizzate o degradate, nelle aree demaniali, nelle cave, sulle infrastrutture stradali e ferroviarie, al fine di ottimizzare l'uso degli spazi disponibili e ridurre il consumo di suolo agricolo;*

- 3) a promuovere forme di sostegno e agevolazioni per le comunità energetiche rinnovabili, in modo da favorire l'autoconsumo collettivo e la condivisione dell'energia prodotta;
- 4) a sensibilizzare cittadinanza e imprese sui vantaggi dell'autoconsumo e della produzione distribuita di energia rinnovabile;
- 5) a collaborare con il Governo e le istituzioni nazionali per garantire che le politiche di incentivazione siano coerenti con le esigenze specifiche del territorio regionale."

#### ORDINE DEL GIORNO n. 2

##### BUNA

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

premesso che il disegno di legge n. 38 <<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>> attua l'articolo 20, comma 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) in base al quale le Regioni devono individuare le superfici e le aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili;

ricordato che ciascuna Regione è tenuta a produrre una potenza minima per anno ai fini del conseguimento dell'obiettivo nazionale di potenza aggiuntiva pari a 80 GW necessaria a raggiungere il primo traguardo del percorso di decarbonizzazione fissato dal PNIEC e dal pacchetto di proposte legislative denominato "Fit for 55" di cui alla COM (2021) 550 Final del 14 luglio 2021, concernenti la realizzazione dell'obiettivo di neutralità climatica per il 2030 e che il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia in termini di potenza minima da raggiungere entro il 2030 è stato fissato in 1960 MW;

considerato che l'individuazione delle superfici e delle aree idonee è funzionale alla massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile attraverso l'applicazione di specifiche procedure accelerate di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, disciplinate dall'articolo 22 del decreto legislativo 199/2021;

considerato inoltre che tra le tecnologie innovative si annovera l'agrivoltaico avanzato, che non compromette il mero consumo del suolo ma favorisce lo sviluppo agricolo con la redditività delle stesse aziende agricole per la voce energia, realizzando impianti rispettosi dell'ambiente e delle colture agricole, mantenendo la vocazione agricola dei territori della Regione;

tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

- 1) a valutare di prevedere che le autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili vengano concesse esclusivamente in favore di soggetti proprietari delle aree individuate o titolari di altro diritto reale di godimento;
- 2) a valutare l'introduzione della previsione per cui non possano essere concesse autorizzazioni per impianti che nel territorio di ogni già Provincia superino il 50% della potenza prevista per la Regione Friuli Venezia Giulia dal Decreto Ministeriale 21 giugno 2024.
- 3) a valutare la possibilità di creare un fondo specifico regionale a favore della sperimentazione e incentivazione di agrivoltaico avanzato in stretta collaborazione con le Università del Friuli Venezia Giulia e la società FVG Energia S.p.A."

#### ORDINE DEL GIORNO n. 3

##### BUDAI

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

premesso che, a livello europeo, la Direttiva 2008/98/EC relativa ai rifiuti definisce all'articolo 3 quale "rifiuto" qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi e fornisce all'articolo 2 un elenco di rifiuti e materiali esclusi dal suo campo di applicazione che non comprende i residui della manutenzione del verde pubblico e privato;

premesso che con lettera n° 0031612 del 20 febbraio 2024, il Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha richiesto ai servizi della Commissione di fornire indicazioni sulla gestione dei residui della manutenzione del verde pubblico e privato. Nello specifico veniva richiesto se, in base alla disciplina europea, i residui derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato:

a- possono essere esclusi dalla disciplina dei rifiuti e in quali condizioni;

b- possono essere qualificati come sottoprodotto, qualora ricadano nelle condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/EC, art 5, considerando l'attività di manutenzione come parte integrante di un processo di produzione;

c- possono essere qualificati come sottoprodotto se destinati alla produzione di compost o biogas; considerato che, in risposta all'interpello di cui al punto precedente, la Commissione Europea (Direzione Generale Ambiente) ha ritenuto, ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 1 della Direttiva sopracitata, che l'attività di manutenzione del verde non possa essere considerata un "processo di produzione" in quanto il suo obiettivo non è la fabbricazione di un prodotto e che, di conseguenza, i residui prodotti dalla manutenzione del verde non possono essere considerati "sottoprodotti", siano essi destinati o meno alla produzione di compost o biogas;

preso atto che la precisazione della Commissione Europea ha portato a importanti conseguenze inerenti la gestione dei rifiuti derivanti da manutenzione del verde, quali l'impossibilità di smaltirli liberamente in natura o conferirli in discariche non autorizzate, l'obbligo del conferimento a impianti di trattamento regolarmente autorizzati e la sottoposizione ai controlli riguardanti il loro smaltimento;

visti i principali provvedimenti della disciplina italiana relativa alla manutenzione del verde, tra cui si richiamano la legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare), l'Accordo Conferenza Stato – Regioni del 22/02/2018 e il Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio);

atteso che la normativa europea promuove il concetto di economia circolare, che consiste nella creazione di un sistema che incentivi il riciclo e il riutilizzo dei materiali, riducendo la necessità di smaltire i rifiuti;

osservato che, nell'ambito dei rifiuti verdi urbani ed extraurbani, la Direttiva europea incoraggia il compostaggio e il recupero di questi per la produzione di compost o biogas, riducendo così l'impatto ambientale;

ritenuto che i centri di compostaggio sono una risorsa fondamentale per il trattamento e il riutilizzo dei rifiuti verdi, ma la disponibilità di strutture adeguate è spesso insufficiente;

tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

a valutare di prevedere un sistema efficiente di raccolta dei rifiuti verdi, promuovendo lo sviluppo di una rete di impianti di trattamento sufficientemente distribuita sul territorio regionale, contribuendo quindi significativamente al miglioramento della qualità ambientale attraverso pratiche come il recupero del

*legno, il compostaggio e la produzione di biogas e concorrendo alle politiche rispondenti al concetto di economia circolare.”*

ORDINE DEL GIORNO n. 4

MARTINES

*“Il Consiglio regionale,*

*valutato che il Disegno di legge n. 38 disciplina la valutazione dei progetti di impianti a fonti rinnovabili; preso atto che nel compiere tale valutazione, si tiene conto del programma di compensazioni ambientali e territoriali presentato dal proponente;*

*considerato che soprattutto i terreni limitrofi agli impianti possono svalutarsi considerevolmente, risultando compromessi dalla presenza di impianti nelle vicinanze e che tali terreni possono essere spesso di proprietà privata;*

*ritenuto importante garantire anche a soggetti privati, persone fisiche e giuridiche ed enti, le adeguate tutele e compensazioni, al fine di arrecare danni che possano derivare dalla realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;*

*tutto ciò premesso,*

*impegna il Presidente della regione e la Giunta regionale*

*a valutare la possibilità di istituire misure compensative anche a favore di soggetti privati, persone fisiche e giuridiche ed enti proprietari di aree racchiuse in un perimetro i cui punti distino entro una distanza inferiore a 1000 dall’impianto.”*

ORDINE DEL GIORNO n. 5

CELOTTI

*“Il Consiglio regionale,*

*valutato che il Disegno di legge n. 38 disciplina la valutazione dei progetti di impianti a fonti rinnovabili; preso atto che nel compiere tale valutazione, si tiene conto del programma di compensazioni ambientali e territoriali presentato dal proponente;*

*considerato che è fondamentale riuscire a rendere tali impianti il più possibile corrispondenti alle necessità del territorio;*

*valutato che le compensazioni ambientali e territoriali possono essere uno degli elementi che riduce il danno ambientale e paesaggistico ma anche economico provocato dalla presenza di grandi impianti sul territorio;*

*ritenuto importante favorire le relazioni tra i soggetti investitori e proprietari degli impianti e il territorio; tutto ciò premesso,*

*impegna il Presidente della regione e la Giunta regionale*

*a valutare la possibilità di ricomprendere tra le misure compensative anche la cessione di energia elettrica prodotta nell’impianto al territorio, in misura percentuale alla produzione dell’impianto stesso.”*

ORDINE DEL GIORNO n. 6

DI BERT

*“Il Consiglio regionale,*

*premesso che il DDL 38 è lo strumento legislativo regionale atto a regolamentare l'installazione degli impianti a fonti rinnovabili e ad indirizzarne la localizzazione in aree a più spiccata idoneità, evitando una proliferazione incontrollata e indiscriminata sul territorio regionale;*

*rilevato che alcuni territori, in conseguenza del loro contesto territoriale e paesaggistico nonché dell'assetto geomorfologico e della prossimità ad importanti reti infrastrutturali energetiche, risultano particolarmente adatti all'installazione di grandi impianti energetici a fonti rinnovabili e, quindi, sono maggiormente esposti alla pressione insediativa di tal fatta ed agli impatti derivanti dagli impianti a più elevato impatto;*

*atteso che le comunità insediate in territori che ospitano grandi impianti a fonti rinnovabili pagano un tributo maggiore agli obiettivi di transizione energetica ed ecologica misurandosi in maniera più diretta con gli effetti, in primis visivi, derivati dal posizionamento di impianti FER di rilevanti dimensioni;*

*considerato che la disciplina in materia di fonti rinnovabili già prevede misure compensative a favore dei Comuni che ospitano impianti FER ed il DDL in discussione stabilisce, con merito, la previsione di specifici programmi compensativi ambientali e territoriali a sollievo delle Comunità direttamente interessate da tali progettazioni;*

*ritenuto opportuno che il sistema pubblico ipotizzi soluzioni mirate a conforto del singolo cittadino - in aggiunta al quadro di garanzie e compensazioni a favore dei Comuni - quali benefici e misure compensative dirette a favorire i privati cittadini gravati dalla presenza di impianti energetici a fonti rinnovabili di forte impatto;*

*tutto ciò premesso,*

*impegna la Giunta regionale*

*a valutare l'opportunità di esplorare il ricorso a strumenti compensativi o, comunque, a misure agevolative o benefici in genere che siano in grado di offrire forme di parziale ristoro dirette ai singoli cittadini delle comunità insediate nei Comuni gravati da impianti a fonti rinnovabili di maggior impatto, garantendo adeguato sostegno e promozione - nelle sedi opportune e competenti, anche statali - all'attivazione di istituti quali, a titolo di esempio, sgravi sulle bollette mediante riduzione dei costi al consumo dell'energia acquistata o della pressione fiscale correlata all'erogazione della materia prima."*

**ORDINE DEL GIORNO n. 7**

**LIRUTTI**

*"Il Consiglio regionale,*

*atteso che con il DDL 38 la Regione ha inteso disciplinare l'installazione degli impianti a fonti rinnovabili al fine di indirizzare ed armonizzare l'ubicazione degli stessi rispetto al contesto territoriale, paesaggistico e insediativo di inserimento;*

*considerata, nel quadro delle fonti di produzione energetica, la peculiarità e le connesse criticità degli impianti a biogas e biometano, basati sull'utilizzo di biomasse agricole, agroindustriali, frazioni organica dei rifiuti solidi urbani, reflui zootecnici e fanghi da acque reflue;*

*rilevata l'opportunità che prenda avvio lo studio di una regolamentazione puntuale in ordine a tale tipologia di impianti, ad integrazione di quella in approvazione, al fine di meglio conciliare le esigenze di approvvigionamento energetico con le sensibilità dei diversi territori e delle comunità insediate, evitando o almeno limitando l'insorgere di situazioni di contrapposizione che sfociano, talora, in momenti di vera e propria conflittualità sociale;*

*ritenuto opportuno che la regolamentazione di settore, ben avviata con il DDL 38 in approvazione, si confronti più miratamente con il tema della produzione da impianti a biogas biometano, convergendosi*

*verso la più attenta e ponderata pianificazione possibile in un quadro di verifiche di sostenibilità e sostenendosi politiche atte al più ampio coinvolgimento delle comunità interessate; tutto ciò premesso,*

*impegna la Giunta regionale*

*a valutare l'opportunità di regolamentare in modo puntuale e dirimente gli impianti a biogas e biometano, integrando con disposizioni specifiche e mirate il quadro normativo in discussione e la disciplina, anche nazionale con richiesta ai competenti Ministeri, insistente sul punto, con il fine di pianificare e programmare al meglio il posizionamento degli impianti nel tessuto regionale esistente e prevedere, al contempo, processi idonei da un lato ad un più efficace coinvolgimento delle comunità interessate, dall'altro a garantire il più ampio spettro di valutazioni preventive ed in itinere indirizzate ad analizzare e ridurre al minimo gli impatti sulla cittadinanza, specie in termini di emissioni."*

**ORDINE DEL GIORNO n. 8**

**CAPOZZI**

*"Il Consiglio regionale,*

*richiamata la nota Prot. 0197589 del 20 dicembre 2024 con cui l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) ha espresso un merito in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 152/2006 relativa al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato "Muzzana", da realizzare nel Comune di Muzzana del Turgnano Loc. Favorita, con potenza pari a 53,92 MW;*

*letto che secondo ASUFC si dovrebbe prevedere una procedura relativa alle misure da attuarsi in caso di eventi meteorologici estremi (grandinate, trombe d'aria, ecc.) che potrebbero causare danneggiamento e rottura dei pannelli fotovoltaici e dispersione in aria e al suolo delle sostanze contenute negli stessi, danneggiamento degli inverter, danneggiamento delle batterie di stoccaggio agli ioni di litio o di altre componenti dell'impianto;*

*atteso che il 30 dicembre 2024 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 25 novembre 2024 , n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.) definisce i regimi amministrativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti;*

*considerato che le Regioni e gli Enti locali si devono adeguare ai principi del decreto 190/2024 entro il termine di centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore;*

*ritenuto opportuno individuare procedura relativa alle misure da attuarsi in caso di eventi meteorologici estremi che potrebbero causare danneggiamento e rottura dei pannelli fotovoltaici e dispersione in aria e al suolo delle sostanze contenute negli stessi, con danni verso terzi, come richiesto dall'Azienda Sanitaria universitaria Friuli Centrale.*

*tutto ciò premesso,*

*impegna la Giunta regionale*

*a prevedere nel disegno di legge che recepirà i principi del decreto legislativo 190/2024 nei prossimi mesi una procedura relativa alle misure da attuarsi in caso di eventi meteorologici estremi (grandinate,*

trombe d'aria, ecc.) che potrebbero causare danneggiamento e rottura dei pannelli fotovoltaici e dispersione in aria e al suolo delle sostanze contenute negli stessi, danneggiamento degli inverter, danneggiamento delle batterie di stoccaggio agli ioni di litio o di altre componenti dell'impianto."

ORDINE DEL GIORNO n. 9

HONSELL

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

premesso che è stato presentato un emendamento (5.9, Honsel) con l'obiettivo di garantire un adeguato meccanismo di tutela economica per la gestione del fine vita degli impianti da fonti rinnovabili, prevenendo rischi di abbandono e degrado ambientale;

considerato che il Consigliere regionale Furio Honsel ha proceduto a ritirare l'emendamento in oggetto; rilevato CHE la tematica affrontata dall'emendamento rimane di rilievo, in quanto finalizzata alla salvaguardia del territorio e alla corretta gestione ambientale post-operativa degli impianti;

tutto ciò premesso,

*impegna la Giunta Regionale*

*a valutare nelle future fasi legislative e regolamentari, l'opportunità di integrare gli strumenti normativi che garantiscano la copertura finanziaria per lo smantellamento e il ripristino delle aree interessate da impianti a fonti rinnovabili, promuovendo politiche di tutela ambientale e di corretto utilizzo del territorio anche in relazione al ciclo di vita degli impianti produttivi."*

ORDINE DEL GIORNO n. 10

BERNARDIS

"Il Consiglio regionale,

considerato che i centri storici sono un patrimonio identitario di inestimabile valore per il Friuli Venezia Giulia, custodi delle tradizioni e della cultura locale, nonché elemento di attrattività turistica;

ricordato che il disegno di legge n. 38 disciplina anche l'individuazione di aree idonee e non idonee, prestando particolare attenzione ai beni culturali, paesaggistici e agricoli, e in tal senso i centri storici sono possibili luoghi di buone pratiche per progetti di rigenerazione sostenibile;

dato atto che l'articolo 2, comma 1, lettera l) del disegno di legge n. 38 include tra le aree idonee anche le strutture militari e le aree militari dismesse, aprendo di fatto la possibilità di recuperare tali spazi in un'ottica di valorizzazione e riconversione energetica;

considerato che la riqualificazione e la rigenerazione urbana, soprattutto all'interno o nelle immediate adiacenze dei centri storici, costituiscono un'occasione per coniugare la tutela del paesaggio con la promozione delle energie rinnovabili, creando opportunità di sviluppo economico e sociale per le comunità locali;

evidenziato che un approccio integrato alla rigenerazione urbana consentirebbe sia di salvaguardare il patrimonio storico-architettonico sia di ridurre l'impatto ambientale, incentivando l'installazione di impianti fotovoltaici in aree già costruite, dismesse o sottoutilizzate, senza incidere ulteriormente sul consumo di suolo;

rilevata la necessità, in sede di attuazione della legge, di individuare specifici strumenti o linee guida che favoriscano la riconversione, anche energetica, di ex-caserme e strutture militari abbandonate, in modo da dare nuova vita a spazi attualmente in stato di degrado o inutilizzo, promuovendo al contempo interventi sostenibili di rilancio dei centri storici, capaci di valorizzare in chiave moderna spazi tradizionali che negli ultimi anni hanno diminuito la loro attrattività;

tutto ciò premesso,

impegna il Presidente e la Giunta regionale

*a valutare la possibilità di inserire, nelle future azioni attuative e nei provvedimenti regolamentari relativi al disegno di legge n. 38, delle specifiche misure per favorire l'installazione di impianti fotovoltaici e altre fonti rinnovabili nel rispetto dei vincoli storico-architettonici, con idonee linee guida volte al miglioramento dei centri storici recupero nonché alla riconversione delle strutture militari dismesse, per rilanciare il tessuto urbano e incentivare uno sviluppo energetico sostenibile. Il tutto coinvolgendo Comuni, Soprintendenze ed enti competenti per una mappatura condivisa di spazi e immobili di pregio, bilanciando la tutela del paesaggio con l'innovazione."*

ORDINE DEL GIORNO n. 11

PELLEGRINO

*"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,*

*premesso che la Regione Friuli Venezia Giulia considera la Rete dei Cammini un importante segmento turistico-culturale e ritiene che, nell'ambito delle azioni di promozione dello sviluppo sostenibile del territorio e del patrimonio naturale, storico-paesaggistico e delle tradizioni locali che la caratterizzano, si debba operare per la diversificazione dell'offerta turistica, anche mediante lo sviluppo di nuove forme di offerta di turismo ecosostenibile, quali i percorsi fruibili a piedi, anche alla luce della significativa crescita di presenze in questo peculiare settore turistico registrata negli ultimi anni;*

*premesso che, per le ragioni suddette, la Regione ha introdotto con l'art.3 comma 21 della Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021) il Capo IV bis (Interventi per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini del Friuli Venezia Giulia) nella Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21;*

*premesso che, con le disposizioni incluse tra gli <Interventi per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini del Friuli Venezia Giulia> si è disposta la costituzione della Rete dei Cammini del Friuli Venezia Giulia, comprendente itinerari, da percorrere a piedi, che collegano fra loro luoghi accomunati da significativi e documentati fatti storici o da tradizioni storicamente consolidate, di interesse storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico.*

*evidenziato che la Rete dei Cammini è espressione del turismo lento, responsabile, esperienziale, rispettoso dell'ambiente naturale, dei luoghi e dei paesaggi degli uomini, interessato a relazioni dirette con le comunità del territorio e attento a tutti gli aspetti della sostenibilità;*

*considerato che la percorrenza dei Cammini in Friuli Venezia Giulia si sta affermando come tra le più intense e apprezzate espressioni del turismo responsabile, culturale, lento, eco sostenibile, ed è riconosciuta come pratica che attribuisce priorità al rispetto dell'ambiente naturale, dei luoghi e dei paesaggi, e che consente la conoscenza e relazioni autentiche con le comunità locali, soprattutto nelle aree marginali;*

*visto che la Regione Friuli Venezia Giulia assicura sostegno a questo importante segmento turistico-culturale anche con la previsione di specifici contributi per la valorizzazione dell'arte e della cultura lungo la rete dei Cammini;*

*visto che il DDL 38, all'art 3 (Individuazione delle aree non idonee) al comma 1, lettera a) n. 5 individua le aree e immobili di notevole interesse pubblico tutelate ai sensi dell'art.136, comma 1, lettere c) e d) del D.lgs 42/2004, che le descrive come <<complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; le bellezze panoramiche e*

*così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.>>*

*ritenendo che il significato culturale, il valore paesaggistico e il crescente ruolo turistico della Rete dei Cammini sarebbero certamente vanificati se i contesti attraversati dai percorsi fossero destinati a installazioni di impianti industriali per la produzione di fotovoltaico a terra, di impianti eolici e di impianti per la produzione di biometano, fortemente impattanti rispetto la qualità dei paesaggi ad alto pregio in cui sono inseriti i Cammini del FVG, rischiando di ridurre significativamente la valenza turistico-economica;*

*tutto ciò premesso,*

*impegna la Giunta regionale*

*a valutare l'opportunità di riconoscere al Capo IV bis (Interventi per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini del Friuli Venezia Giulia) della Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, la tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 42/2004 delle aree attraversate dalla Rete dei Cammini del Friuli Venezia Giulia;*

*a valutare l'opportunità di promuovere in tal senso l'integrazione dell'Art. 69 decies (Norma di rinvio) del Capo IV bis L.R. 9 dicembre 2016, n. 21 che già stabilisce: <<È fatta salva la specifica disciplina di tutela per l'attraversamento di aree naturali protette, statali e regionali, come definita dalla legislazione di settore, nonché la disciplina in materia di viabilità silvo-pastorale.>> includendo anche <le aree attraversate dalla Rete dei Cammini regionali.>;*

*a valutare se disporre una variante di adeguamento del Piano Paesaggistico regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 2 NTA PPR, includendovi la Rete dei Cammini."*

**ORDINE DEL GIORNO n. 12**

**MAURMAIR, GIACOMELLI, TRELEANI, BASSO, BALLOCH**

*"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,*

*premesso che con l'auspicabile approvazione del Disegno di Legge n. 38, avente per oggetto <<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>, al fine di accelerare il processo di realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e conseguire l'obiettivo di potenza complessiva assegnato quale contributo alla decarbonizzazione sull'efficienza energetica, sulla riduzione delle emissioni di CO2 e sulla sicurezza energetica, stabiliti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, la Regione individua le superfici e le aree idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio di competenza;*

*evidenziato che nell'ambito degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ci sono le strutture a terra a supporto di pannelli fotovoltaici che comportano l'impiego di vaste aree di campagna con rilevanti impatti anche dal punto di vista paesaggistico;*

*considerato che le aree "coltivate" a fotovoltaico sono recintate e interdette non solo all'uomo ma anche a parecchie specie della fauna tipica del Friuli Venezia Giulia;*

*ricordato che il comma 3 del citato Disegno di Legge prevede che siano adottate con delibera della Giunta regionale delle linee guida per la redazione dei progetti degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché delle opere e delle infrastrutture funzionalmente connesse, previo parere della Commissione consiliare competente;*

*tutto ciò premesso;*

*impegna la Giunta regionale*

*A tenere in considerazione per la stesura delle linee guida per la redazione dei progetti degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e, in particolare per l'installazione di pannelli fotovoltaici al suolo in sostituzione delle tradizionali coltivazioni, le seguenti indicazioni:*

- a) al fine di garantire un'adeguata mascheratura delle infrastrutture deve essere prevista la messa a dimora di una cortina arborea a pronto effetto presente lungo tutto il perimetro dell'area interessata;*
- b) il verde da piantumare deve essere di dimensioni tali per cui l'efficacia della mascheratura sia immediata, fin dalla sua messa a dimora;*
- c) la fascia di mitigazione deve essere realizzata prima dell'inizio della messa a dimora degli impianti fotovoltaici e, oltre a mitigare l'impatto visivo, permetterà di aumentare le aree di accoglienza per la fauna trasformandosi in corridoi verdi e, deve essere mantenuta con attenzione durante tutto il periodo di funzionamento dell'impianto;*
- d) le recinzioni di perimetro dovranno essere dotate di adeguati accessi per consentire l'ingresso e l'uscita dai terreni interdetti della piccola fauna così da creare le condizioni per l'avvio di aree protette per il ripopolamento di specie animali;*
- e) le linee guida forniranno indicazioni puntuali a integrazione della disciplina dell'invarianza idraulica con il permanere di reticolati dei fossi per il corretto deflusso e contenimento delle acque piovane e non solo;*
- f) l'installazione degli impianti di illuminazione degli impianti dovranno osservare le normative sull'inquinamento luminoso."*

**ORDINE DEL GIORNO n. 13**

**PUTTO**

*"Il Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia,  
premessi che:*

*la transizione energetica verso fonti rinnovabili rappresenta un obiettivo strategico per la Regione Friuli Venezia Giulia;*

*l'installazione di impianti fotovoltaici su superfici già impermeabilizzate, coperture di edifici, parcheggi o aree militari dismesse consente di produrre energia rinnovabile senza compromettere terreni agricoli o aree di pregio ambientale e paesaggistico;*

*ritenuto che:*

*sia necessario incentivare economicamente tali installazioni per favorire la crescita delle energie rinnovabili senza aumentare il consumo di suolo;*

*la semplificazione delle procedure autorizzative per le aree non agricole possa favorire l'efficace riqualificazione di spazi inutilizzati;*

*tutto ciò premesso e considerato,*

*impegna il Presidente della regione e la Giunta regionale*

*1) a valutare misure di semplificazione delle procedure autorizzative finalizzate a realizzare interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree non agricole.*

*2) a valutare la promozione di iniziative di sensibilizzazione rivolte ai produttori e alle imprese, evidenziando i vantaggi economici e ambientali derivanti dall'installazione di impianti fotovoltaici in aree già impermeabilizzate, coperture di edifici, parcheggi o aree militari dismesse."*

**ORDINE DEL GIORNO n. 14**

**MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI, BULLIAN, CARLI**

*"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,  
premesso che le aree di Wilderness di cui alla DGR 3304 dd. 28.12.2007 e ss.mm. ii rappresentano un patrimonio naturale di inestimabile valore, caratterizzato da ecosistemi intatti, biodiversità elevata e paesaggi di grande bellezza;  
ritenendo che la tutela di tali aree sia fondamentale per la conservazione della fauna, della flora e della qualità ambientale del territorio;  
Considerando la necessità di conciliare la produzione di energia da fonte rinnovabile e la tutela dell'ambiente, del paesaggistico e della biodiversità;  
dato atto che è preferibile incentivare l'installazione di impianti fotovoltaici in aree già antropizzate, come zone industriali, edifici pubblici e privati, aree degradate, superfici impermeabilizzate e infrastrutture stradali e ferroviarie;  
tutto ciò premesso,*

*impegna la Giunta regionale*

- 1) a introdurre misure di tutela per le aree di Wilderness, con l'obiettivo di evitare la concessione di autorizzazioni per impianti fotovoltaici e altre infrastrutture impattanti in tali zone;*
- 2) a promuovere la valorizzazione delle aree di Wilderness attraverso progetti di conservazione, turismo sostenibile ed educazione ambientale;*
- 3) a collaborare con enti locali, associazioni ambientaliste e istituzioni di ricerca per definire strategie efficaci di tutela e gestione delle aree di Wilderness;*
- 4) a promuovere azioni di sensibilizzazione rivolte ai cittadini sull'importanza della conservazione delle aree naturali e sulle opportunità offerte dalle energie rinnovabili in contesti adeguati."*

**ORDINE DEL GIORNO n. 15**

**CARLI**

*"Il Consiglio regionale,  
valutato che il Disegno di legge n. 38 disciplina le superfici e le aree idonee e le aree non idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio regionale;  
preso atto che, nel caso degli impianti di produzione di biometano, nel definire la superficie occupata dagli impianti, si tiene conto unicamente della superficie dell'impianto stesso, trascurando completamente la superficie destinata alla produzione della materia prima utile alla produzione del biometano;  
considerato che il proliferare di impianti di produzione di biometano rischia di creare un conflitto tra la produzione agricola da destinare al settore alimentare e a quello di produzione di energia elettrica;  
ritenuto fondamentale garantire un processo di transizione energetica che si possa definire equilibrato e sostenibile, evitando la possibilità che si riduca eccessivamente la superficie coltivata ai fini agroalimentari;  
preso atto che tale tipologia di coltivazione potrebbe addirittura interessare zone agricole di pregio, storiche o altamente produttive;  
tutto ciò premesso,*

*impegna il Presidente della regione e la Giunta regionale*

*ad attivare al più presto possibile un tavolo di confronto tra l'assessorato all'ambiente, l'assessorato all'agricoltura e le associazioni italiane di categoria di agricoltori e allevatori per definire le migliori modalità utili a evitare al massimo che la produzione agricola destinata ad uso alimentare sia utilizzata per la produzione di energia."*

ORDINE DEL GIORNO n. 16

COSOLINI

*"Il Consiglio regionale,*

*valutato che il Disegno di legge n. 38 disciplina la valutazione dei progetti di impianti a fonti rinnovabili; preso atto che nel compiere tale valutazione, si tiene conto della concentrazione di impianti di energia sui territori comunali, valutando <<che la copertura della superficie dell'impianto da realizzare sommata a quella degli impianti della stessa tipologia autorizzati nelle medesime aree, non superi il 3 per cento della superficie agricola del territorio comunale>>;*

*considerato che con la definizione di superficie agricola si considerano anche aree di territorio non coltivate ma semplicemente identificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali;*

*valutato che tale valutazione può quindi risultare fuorviante in quanto non tiene conto della superficie agricola effettivamente utilizzata e produttiva;*

*ritenuto importante modificare tale tipo di valutazione, dando priorità alla valutazione sulle superfici utilizzate;*

*tutto ciò premesso,*

*impegna il Presidente della regione e la Giunta regionale*

*a valutare la possibilità di considerare esclusivamente la superficie agricola utilizzata per la valutazione della concentrazione di impianti in un territorio comunale anche con riferimento alla costituzione delle cartografie."*

Il PRESIDENTE invita i Consiglieri ad esprimersi su eventuali richieste di aggiunta firme sugli Ordini del giorno presentati.

Prendono quindi la parola, nell'ordine, i consiglieri MORANDINI (il quale chiede di aggiungere la propria firma e quella del consigliere Di Bert sugli Ordini del giorno n. ri 3 e 5 e quelle del gruppo Fedriga Presidente sull'Ordine del giorno n. 10), CALLIGARIS (il quale chiede di aggiungere le firme del gruppo Lega Salvini FVG agli Ordini del giorno n. ri 2, 3 e 10), CELOTTI (la quale chiede di aggiungere la propria firma all'Ordine del giorno n. 6), BERNARDIS (il quale chiede di aggiungere la propria firma sugli Ordini del giorno n. ri 2 e 3), POZZO (il quale chiede di aggiungere la propria firma e quella del consigliere Martines sull'Ordine del giorno n. 6), CARLI (il quale chiede di aggiungere le firme del gruppo del Partito Democratico all'Ordine del giorno n. 7), CAPOZZI (la quale chiede di aggiungere la propria firma all'Ordine del giorno n. 9), HONSELL e PELLEGRINO (entrambi i quali chiedono di aggiungere le loro firme a tutti gli Ordini del giorno presentati) e PUTTO (il quale chiede di aggiungere la propria firma sugli Ordini del giorno n. ri 4 e 5).

Il PRESIDENTE comunica che non essendovi state obiezioni da parte dei proponenti gli Ordini del giorno alle sottoscrizioni richieste, le aggiunte di firme sono da considerarsi accettate; comunica, altresì, che gli Ordini del giorno dal n. 12 al n. 16 sono stati depositati oltre il termine previsto dal

Regolamento, ma al contempo ricorda che l'Assemblea, in forma unanime, è sovrana nel poterli comunque accettare.

Il PRESIDENTE, non riscontrando alcuna contrarietà dell'Assemblea, dichiara che tutti gli Ordini del giorno presentati sono ammessi alla discussione.

L'assessore SCOCCIMARRO, a nome della Giunta, dichiara di accogliere tutti gli Ordini del giorno presentati con l'eccezione dei seguenti: Ordine del giorno n. 8 (sul quale dichiara la disponibilità ad accoglierlo se, nel dispositivo, la parola "A prevedere" viene sostituita con la parola "A valutare") e l'Ordine del giorno n. 11 (sul quale motiva il parere contrario della Giunta).

A questo punto, intervengono le consigliere proponenti CAPOZZI (la quale accetta la modifica richiesta dall'assessore Scoccimarro sull'Ordine del giorno n. 8) e PELLEGRINO (la quale dichiara di ritirare l'Ordine del giorno n. 11).

Il PRESIDENTE comunica, quindi, che tutti gli Ordini del giorno sono da ritenersi accolti.

Intervengono, quindi, in sede di dichiarazione di voto sul disegno di legge, nell'ordine, i consiglieri PELLEGRINO (la quale annuncia il voto contrario della forza politica Alleanza Verdi Sinistra), CAPOZZI (la quale annuncia il voto contrario della forza politica Movimento 5 Stelle), HONSELL (il quale annuncia il voto contrario della forza politica Open Sinistra FVG), LOBIANCO (il quale annuncia il voto favorevole del gruppo Forza Italia), MASSOLINO (il quale annuncia il voto di astensione del gruppo Patto per l'Autonomia), DI BERT (il quale annuncia il voto favorevole del gruppo Fedriga Presidente), TRELEANI (il quale annuncia il voto favorevole del gruppo Fratelli d'Italia), CARLI (il quale annuncia il voto di astensione del gruppo Partito Democratico), BUNA (la quale annuncia il voto favorevole del gruppo Lega Salvini FVG) e, intervenendo per ultimo, per la Giunta, l'assessore SCOCCIMARRO (il quale si sofferma sui tratti distintivi di questo provvedimento).

il PRESIDENTE pone in votazione, nel suo complesso, mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, il disegno di legge n. 38 <<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>, che viene approvato (*votazione n.1.65: favorevoli 25; astenuti 16; contrari 3*).

A questo punto, il PRESIDENTE ricorda che si procederà ora con la discussione e successiva votazione della proposta di risoluzione della IV Commissione permanente sulla petizione "Interventi di realizzazione impianti fotovoltaici a terra in prossimità di aree residenziali e di unità abitative nel Comune di Romans d'Isonzo. Contrarietà all'iniziativa ed istanza al Consiglio regionale per l'attuazione di norme a tutela del patrimonio ambientale, paesaggistico ed agricolo" (11); comunica inoltre che è stata presentata la seguente proposta emendativa interamente sostitutiva del testo dalla risoluzione:

*"Proposta di deliberazione approvata dal Consiglio regionale nella seduta n.*

*Oggetto: Risoluzione concernente la proposta di risoluzione della IV Commissione permanente sulla petizione n. 11 "Interventi di realizzazione impianti fotovoltaici a terra in prossimità di aree residenziali e di unità abitative nel Comune di Romans d'Isonzo. Contrarietà all'iniziativa ed istanza al Consiglio regionale per l'attuazione di norme a tutela del patrimonio ambientale, paesaggistico ed agricolo"*

*Il Consiglio Regionale*

*visto l'art. 135 del Regolamento interno, in particolare il comma 4, ai sensi del quale "Qualora le Commissioni abbiano all'esame progetti di legge sullo stesso argomento, le petizioni sono discusse congiuntamente. La Commissione riferisce all'Assemblea sulle petizioni predisponendo una proposta di risoluzione ai sensi del comma 2 che viene allegata alla relazione sui progetti di legge. La proposta di risoluzione viene esaminata dall'Assemblea congiuntamente al progetto di legge e posta ai voti dopo la votazione finale dello stesso.";*

*vista la proposta di risoluzione della IV Commissione permanente sulla petizione n. 11 "Interventi di realizzazione impianti fotovoltaici a terra in prossimità di aree residenziali e di unità abitative nel Comune di Romans d'Isonzo. Contrarietà all'iniziativa ed istanza al Consiglio regionale per l'attuazione di norme a tutela del patrimonio ambientale, paesaggistico ed agricolo", approvata in data 20 febbraio 2025;*

*considerato che nella seduta del Consiglio regionale n. \_\_\_ del \_\_\_ l'Assemblea ha approvato a maggioranza il DDL n. 38 <<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>;*

*atteso che nella medesima seduta il Consiglio regionale ha esaminato, congiuntamente al DDL n. 38, la proposta di risoluzione della IV Commissione permanente sulla petizione n. 11 "Interventi di realizzazione impianti fotovoltaici a terra in prossimità di aree residenziali e di unità abitative nel Comune di Romans d'Isonzo. Contrarietà all'iniziativa ed istanza al Consiglio regionale per l'attuazione di norme a tutela del patrimonio ambientale, paesaggistico ed agricolo";*

*atteso altresì che con l'approvazione a maggioranza del DDL n. 38 deve ritenersi parzialmente accolta la petizione n. 11 "Interventi di realizzazione impianti fotovoltaici a terra in prossimità di aree residenziali e di unità abitative nel Comune di Romans d'Isonzo. Contrarietà all'iniziativa ed istanza al Consiglio regionale per l'attuazione di norme a tutela del patrimonio ambientale, paesaggistico ed agricolo";*

*ritenuto che conseguentemente all'approvazione del testo definitivo del disegno di legge n. 38 sia necessario modificare il dispositivo della proposta di risoluzione approvata dalla IV Commissione nel senso di:*

*1) accogliere parzialmente la petizione n. 11 "Interventi di realizzazione impianti fotovoltaici a terra in prossimità di aree residenziali e di unità abitative nel Comune di Romans d'Isonzo. Contrarietà all'iniziativa ed istanza al Consiglio regionale per l'attuazione di norme a tutela del patrimonio ambientale, paesaggistico ed agricolo";*

*2) trasmettere la petizione n. 11 alla Giunta regionale per ogni eventuale valutazione sugli ulteriori profili evidenziati nella petizione n. 11, anche in relazione ai provvedimenti che la Giunta regionale adotterà in sede di applicazione della legge regionale;*

*Tutto ciò considerato,*

*delibera*

*1) di accogliere parzialmente la petizione n. 11 "Interventi di realizzazione impianti fotovoltaici a terra in prossimità di aree residenziali e di unità abitative nel Comune di Romans d'Isonzo. Contrarietà all'iniziativa ed istanza al Consiglio regionale per l'attuazione di norme a tutela del patrimonio ambientale, paesaggistico ed agricolo";*

*2) di trasmettere la petizione n. 11 alla Giunta regionale per ogni eventuale valutazione sugli ulteriori profili evidenziati nella petizione n. 11, anche in relazione ai provvedimenti che la Giunta regionale adotterà in sede di applicazione della legge regionale."*

Il consigliere TRELEANI illustra tale proposta emendativa.

Nel successivo dibattito intervengono, nell'ordine, il consigliere HONSELL (il quale chiede chiarimenti sulle modifiche apportate con questo nuovo testo, anche in considerazione della sua contrarietà, peraltro già espressa in Commissione; preannuncia quindi il suo voto contrario o si riserva la presentazione di emendamenti modificativi), il PRESIDENTE (il quale fornisce alcune spiegazioni su quanto richiesto dal consigliere Honsel), il consigliere BULLIAN (il quale, dopo alcune considerazioni, si dice favorevole alle modifiche apportate) e, irrisoluto, ancora il consigliere HONSELL (il quale chiarisce ulteriormente le sue precedenti affermazioni).

A questo punto, *fuori microfono*, dopo un intervento dell'assessore Riccardi, si svolge un animato scambio di affermazioni fra quest'ultimo e il consigliere Honsel (il quale stigmatizza le affermazioni dell'Assessore).

Il PRESIDENTE, dopo aver constatato che in Aula vi è nuovamente un clima consono per proseguire con i lavori d'Aula, pone in votazione la proposta emendativa interamente sostitutiva della risoluzione della IV Commissione permanente sulla petizione "Interventi di realizzazione impianti fotovoltaici a terra in prossimità di aree residenziali e di unità abitative nel Comune di Romans d'Isonzo. Contrarietà all'iniziativa ed istanza al Consiglio regionale per l'attuazione di norme a tutela del patrimonio ambientale, paesaggistico ed agricolo" (11), che viene approvata (*votazione n. 1.67*).

A questo punto, il PRESIDENTE, vista l'ora, suggerisce di concludere qui i lavori della seduta antimeridiana e, non rilevando contrarietà, comunica che il Consiglio è convocato alle ore 14.30, e dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 13.21.

IL PRESIDENTE

IL VICESEGRETARIO GENERALE

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO